



Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

Direzione Generale per la Motorizzazione

Prot. n° 58640

VISTI gli artt. 45 ,146 e 201 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992,n.285, Nuovo Codice della Strada, e l'art.192 del D.P.R. 16 dicembre 1992,n.495,Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada;

VISTO il D.D. n.3117,in data 14 gennaio 1994, con il quale è stato approvato il documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo denominato "FTR- documentatore fotografico di infrazione", della ditta Eltraff s.r.l., con sede in Via T. Tasso, 46-Concorezzo (MI),impiegabile in postazione mobile o fissa;

VISTO il D.D. n.1129,in data 18 marzo 2004, con il quale è stata confermata l'approvazione del documentatore fotografico denominato "FTR- documentatore fotografico di infrazione",ed estesa anche ad un utilizzo in automatico;

VISTO il D.D. n.20923,in data 2 marzo 2007,con il quale è stata confermata la validità dell'approvazione del dispositivo rilevatore di velocità denominato "Velomatic 512" equipaggiato con fotocamera FT1 S7,della ditta Eltraff s.r.l.;

VISTA la domanda, presentata in data 13 marzo 2007 e successivamente integrata,con la quale la soc. Eltraff ha chiesto l'estensione di omologazione del dispositivo "FTR- documentatore fotografico di infrazione" ad una versione con fotocamera FT1 S7 in sostituzione della fotocamera originale non più in produzione;

CONSIDERATO che la nuova fotocamera è stata già approvata per il dispositivo "Velomatic 512" e che la società ha fornito documentazione fotografica che comprova il corretto rilievo delle immagini anche in abbinamento al dispositivo "FTR";

D E C R E T A

- Art.1. E' approvata l'estensione di approvazione del documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo denominato "FTR- documentatore fotografico di infrazione", della ditta Eltraff s.r.l., con sede in Via T.Tasso 46-Concorezzo (MI), alla versione con fotocamera FT1 S7. Rimangono invariate le prescrizioni degli artt.2 e 3 del D.D. n.1129 ,in data 18 marzo 2004.
- Art.2. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale di istruzioni nella versione depositata presso questo Ufficio.
- Art.3. Gli esemplari prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto n.1129, del 18 marzo 2004, e del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

ROMA, 19.06.2007

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)